

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO IV<sup>a</sup>SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N.108/CFA (2016/2017)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI  
COM. UFF. N. 094-098/CFA– RIUNIONE DEL 19 GENNAIO 2017**

### II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO:**

- **DEL SIG. PLACIDO ALACQUA PRESIDENTE A.S.D. GIOVANILE MILAZZO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 38 COMMA 1, E ALL'ART. 61 COMMA 1 DELLE N.O.I.F.,**
- **DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIOVANILE MILAZZO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3789/1014 PF15-16 GP/MB/PP DEL 12.10.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia- Com. Uff. n. 150/TFT17 del 15.11.2016)

Con nota del 12 ottobre 2016, proc. 3789/1014 PF 15-16, il Procuratore Federale ha deferito avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia:

- il sig. Placido Alacqua (Presidente ASD GIOVANILE MILAZZO) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all'art. 38 comma 1, e all'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F.

- la società A.S.D. GIOVANILE MILAZZO, nella Stagione Sportiva 2015/2016, per rispondere a titolo diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 del CGS – Figc.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né sono comparse all'udienza dibattimentale del giorno 15.11.2016 innanzi al Tribunale Federale Territoriale, sebbene ritualmente invitate a comparire.

Il Tribunale Federale Territoriale - Sicilia con la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il deferimento della Procura Federale (NOTA N. 3789/1014 PF 15-16 GP/MB/PP DEL 12.10.2016).

Il Procuratore Federale Interregionale della FIGChA proposto ricorso.

Con un primo motivo di gravame, parte ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale di *prime cure* laddove ha dichiarato irricevibile il deferimento sulla scorta della asserita natura perentoria del termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S.

Con un secondo motivo di doglianza l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato la rilevabilità d'ufficio della tardività del deferimento per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S.

All'udienza fissata, per il giorno 19 gennaio 2017, innanzi a questa Corte federale d'Appello, è comparso, per la Procura Federale l'Avv. Alessandro Avagliano; nessuno è comparso per parte resistente.

Il rappresentante della Procura Federale si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.

La Corte, letto il ricorso in appello, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso meriti accoglimento per i seguenti

#### MOTIVI

Giusta quanto anticipato in narrativa, viene fatta oggetto di gravame la decisione del Tribunale Federale Territoriale - CR Sicilia, pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 150/TFT del 15.11.2016 che ha dichiarato irricevibile il deferimento.

Parte ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale di *prime cure* laddove ha dichiarato irricevibile il deferimento sulla scorta della asserita natura perentoria del termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S.

Il motivo è fondato.

A ben vedere, infatti, la recente pronuncia della Corte Federale d'Appello Sezioni Unite (Com. Uff. n. 065/CFA- riunione del 23.11.2016) esclude la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, pur essendo tardivo l'esercizio dell'azione disciplinare, oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l'invio della memoria o per richiedere di essere sentito, non può condurre il Tribunale Federale Territoriale ad una dichiarazione di irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S.; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito illustrate.

Ritiene indispensabile questa Corte ripercorrere i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici nella pronuncia in rilievo per traslarlo nella fattispecie in esame.

L'indagine non può che muovere dal dato positivo: a norma dell'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S., «quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (...)».

Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all'inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria».

Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite -e che qui evidentemente si condivide- «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell'interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi».

E qui viene in rilievo l'art. 38, comma 6, C.G.S. a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 C.G.S. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all'art. 34 *bis* (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all'art. 23, comma 2, C.G.S., in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all'art. 32 *sexies* C.G.S. (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”).

È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell'attività processuale indicata nel termine assegnato.

Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite, ad escludere la perentorietà del termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S., vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III ("Organi della giustizia sportiva"), laddove l'art. 38 è inserito nel titolo IV ("Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 38, comma 6, C.G.S., alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, "Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti".

Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all'instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere *ex se* i diritti e le garanzie difensive dell'altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016) richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17).

Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l'organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte».

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare di responsabilità)», si tratta quindi di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell'assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della "intempestiva" citazione a giudizio.

In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti *itinerari* procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo temperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l'indagato che, all'esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell'apposito registro. Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio».

Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dai giudici a Sezioni Unite attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS.

Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, *ter*, comma 4 CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale "deve" esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all'interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi.

Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all'art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all'art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: "Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI"», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.

«Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"».

E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS figce 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall'art. 152 c.p.c. (rubricato "Termini legali e termini giudiziari"), che così recita al comma 2: "I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori", «(...) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Ed allora, riepilogando, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d'Appello, riunita a Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l'inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

La questione che attiene alla rilevabilità d'ufficio da parte di questa Corte della violazione dei termini *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS è da reputarsi superata e assorbita dalla decisione in punto natura non perentoria del termine *de quo*.

Esclusa, pertanto, la perentorietà dei termini *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS, ritiene, questo Collegio, che dall'esame degli atti ufficiali emergano elementi sufficienti per annullare la decisione del Giudice di *prime cure*.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata.

Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

**2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG. LOMBARDO FILIPPO, PREZZAVENTO FRANCESCO, CHINNICI GAETANO, CONSOLI MICHAEL, SCUDERI SALVATORE, NICOTRA IVAN, LA MASTRA FRANCESCO, BRUNO GIUSEPPE, SCILLETTA ANTONIO, ROMEO GRAZIANO, BARONE GIANLUCA MICHEL, BENTIVEGNA ANTONIO, SCALIA SALVATORE, ALONZO ROSARIO, GUGLIELMINO ROSARIO, INDELICATO GAETANO, MOSCHITTA CRISTIAN, PRIVITERA GIUSEPPE, RIELTA FILIPPO MANUEL, SCALIA CARMELO ANDREA, RECUPERO SALVATORE (CALCIATORI TESSERATI ALL'EPOCA DEI FATTI, PER LA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SPORT E VITA), SANTONOCITO ANTONINO (ALL'EPOCA DEI FATTI**

**PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SPORT E VITA) E LA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SPORT E VITA PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 1 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 43, COMMI 1, 2, 3 E 5 N.O.I.F. E ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.,**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.3732/1345 PF15-16 MS/MM DEL 12.10.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016

Con nota del 12 ottobre 2016, proc. 3792/1345 PF 15-16 MS/mm, il Procuratore Federale ha deferito avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia:

- la società A.S.D. POLISPORTIVA SPORT E VITA, nella s.s. 2014/2015, per rispondere sia a titolo diretto che oggettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS della Figc, per le violazioni ascritte al proprio presidente e ai calciatori suoi tesserati, nonché ai sensi dell'art. 43, comma 5 delle NOIF, per aver utilizzato i medesimi calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva

- i sigg.ri Filippo Lombardo, Francesco Prezzavento, Gaetano Chinnici, Michael Consoli, Rosario Guglielmino, Gaetano Indelicato, Cristian Moschitta, Giuseppe Privitera, Filippo Manuel Riela, Carmelo Andrea Scalia, Salvatore Scuderi, Ivan Nicotra, Antonio Scilletta, Francesco La Mastra, Giuseppe Bruno, Graziano Romeo, Gianluca Michel Barone, Antonio Bentivegna, Salvatore Scalia, Rosario Alonzo e Salvatore Recupero, calciatori già tesserati per la società deferita, ), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza, proibità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, bis, comma 1 del CGS della Figc, in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 delle NOIF, per essersi resi responsabili della inadempienza dell'obbligo delle visite medico sportive, finalizzate all'accertamento della loro idoneità all'attività sportiva

- il sig. Antonio Santonocito (Presidente e legale rappresentante nella s.s. 2014/2015 della ASD POLISPORTIVA SPORT E VITA), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza, proibità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, bis, comma 1 del CGS della Figc, in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 delle NOIF, per non aver fatto sottoporre i predetti calciatori alle previste visite medico sportive ed avere, invece, dichiarato, in calce ai moduli di tesseramento dei predetti calciatori, in modo non veritiero ovvero avallato allo stesso modo, che essi erano in possesso dei certificati di idoneità alla pratica sportiva

Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale del giorno 15.11.2016 innanzi al Tribunale Federale Territoriale, sebbene ritualmente invitate a comparire.

Il Tribunale Federale Territoriale - Sicilia con la decisione impugnata (comunicato ufficiale n. 150/TFT del 15.11.2016) ha dichiarato irricevibile il deferimento della Procura Federale.

Il Procuratore Federale Interregionale della FIGC ha proposto ricorso.

Con un primo motivo di gravame, parte ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale di *prime cure* laddove ha dichiarato irricevibile il deferimento sulla scorta della asserita natura perentoria del termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S.

Con un secondo motivo di doglianza l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato la rilevabilità d'ufficio della tardività del deferimento per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S.

All'udienza fissata, per il giorno 19 gennaio 2017, innanzi a questa Corte federale d'Appello, è comparso, per la Procura Federale l'avv. Alessandro Avagliano; nessuno è comparso per parte resistente.

Il rappresentante della Procura Federale si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.

La Corte, letto il ricorso in appello, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso meriti accoglimento per i seguenti

#### MOTIVI

Giusta quanto anticipato in narrativa, viene fatta oggetto di gravame la decisione del Tribunale Federale Territoriale - CR Sicilia, pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 150/TFT del 15.11.2016 che ha dichiarato irricevibile il deferimento.

Parte ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale di *prime cure* laddove ha dichiarato

irricevibile il deferimento sulla scorta della asserita natura perentoria del termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S.

Il motivo è fondato.

A ben vedere, infatti, la recente pronuncia della Corte Federale d'Appello Sezioni Unite (Com. Uff. n. 065/CFA– riunione del 23.11.2016) esclude la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, pur essendo tardivo l'esercizio dell'azione disciplinare, oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l'invio della memoria o per richiedere di essere sentito, non può condurre il Tribunale Federale Territoriale ad una dichiarazione di irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S.; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito illustrate.

Ritiene indispensabile questa Corte ripercorrere i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici nella pronuncia in rilievo per traslarlo nella fattispecie in esame.

L'indagine non può che muovere dal dato positivo: a norma dell'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S., «quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (...)».

Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all'inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria».

Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite -e che qui evidentemente si condivide- «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell'interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi».

E qui viene in rilievo l'art. 38, comma 6, C.G.S. a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 C.G.S. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all'art. 34 *bis* (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all'art. 23, comma 2, C.G.S., in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all'art. 32 *sexies* C.G.S. (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”).

È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell'attività processuale indicata nel termine assegnato.

Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite, ad escludere la perentorietà del termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S., vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l'art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 38, comma 6, C.G.S., alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”.

Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all'instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere *ex se* i diritti e le garanzie difensive dell'altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016) richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17).

Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l'organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte».

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare di responsabilità)», si tratta quindi di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell'assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della «intempestiva» citazione a giudizio.

In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinerari procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo temperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l'indagato che, all'esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell'apposito registro. Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio».

Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dai giudici a Sezioni Unite attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini *ex art. 32 ter*, comma 4, CGS.

Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32 *ter*, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale «deve» esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all'interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi.

Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all'art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all'art. 1,

comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.

«Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”».

E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori”, «(...) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Ed allora, riepilogando, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello, riunita a Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 *ter*, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

La questione che attiene alla rilevanza d’ufficio da parte di questa Corte della violazione dei termini ex art. 32 *ter*, comma 4, CGS è da reputarsi superata e assorbita dalla decisione in ordine alla natura non perentoria del termine *de quo*.

Esclusa, pertanto, la perentorietà dei termini ex art. 32 *ter*, comma 4, CGS, ritiene, questo Collegio, che dall’esame degli atti ufficiali emergano elementi sufficienti per annullare la decisione del Giudice di *prime cure*.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata.

Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

### **III COLLEGIO**

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **3. RICORSO ASD BOGLIASCO CALCIO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” BOGLIASCO/SAMPDORIA DEL 05.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. 28 del 10.11.2016) – (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 35 dell’1.12.2016)**

Con ricorso del 15.11.2016, l’A.S.D. Bogliasco impugnava innanzi la Corte Sportiva d’appello Territoriale del Comitato Regionale Liguria FIGC la decisione assunta dal Giudice Sportivo il precedente 10 novembre, che aveva disposto la perdita – con il risultato di 0-3 – della gara Bogliasco-Sampdoria, torneo giovanissimi regionali “B”, calendarizzata per il 5.11.2016 e non disputata a causa del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione.

A sostegno del gravame la ricorrente versava agli atti le comunicazioni del Comune di Sori e della GDS Sori, dalle quali si evinceva che la causa del cennato mancato funzionamento dell’impianto era consistita in un guasto sulla linea ENEL, distributore e gestore unico di energia elettrica nell’ambito del territorio comunale di Sori.

L’A.S.D. Bogliasco chiedeva, quindi, all’adita Corte Sportiva d’appello territoriale l’annullamento dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo, adducendo l’assenza di ogni sua

responsabilità per il cennato occorso.

Con decisione pubblicata l'1.12.2016, la Corte Sportiva territoriale dichiarava inammissibile il ricorso (testualmente) *“per inosservanza del disposto dell'art. 55 delle N.O.I.F. che, per i casi di forza maggiore, assegna al Giudice Sportivo il giudizio di primo grado e alla Corte quello di secondo grado”*.

Con atto intitolato *“Ricorso-Impugnazione Revocazione e Revisione”* e datato 7.12.2016, l'A.S.D. Bogliasco Calcio ha impugnato la richiamata decisione della Corte Sportiva territoriale, sostenendo – con il primo motivo – che il Giudice Sportivo era incorso in errore lì dove aveva erroneamente supposto che il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione fosse da ascrivere alla violazione dell'obbligo – gravante sulla società ospitante – del perfetto allestimento del campo di giuoco e dell'efficienza di tutti i suoi accessori, così omettendo di considerare che, come poi provato, il disservizio era stato causato da un guasto sulla linea elettrica del distributore e gestore unico di zona, l'ENEL.

A conforto di questa situazione di fatto, poi, la ricorrente ha segnalato che nella stessa data (5.11.2016) e sul medesimo impianto sportivo non si era svolta – sempre per la medesima causa – la programmata gara del campionato juniores di II livello, Golfo Prorecco - Forza e Coraggio, ragion per cui la Delegazione FIGC di La Spezia aveva disposto il suo recupero, come riportato nel comunicato Ufficiale n. 23 del 10.11.2016.

Con il secondo motivo, infine, la ricorrente denuncia l'errata applicazione al caso in scrutinio dell'art. 55 delle NOIF, ove si contempla solo la *“Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore”* e non già l'impossibilità di disputare una gara per altri motivi.

Sulla base di questi due motivi, l'A.S.D. Bogliasco Calcio ha chiesto di revocare/ annullare la decisione della Corte Sportiva territoriale e, decidendo anche nel merito, di disporre il recupero della richiamata gara.

Alla riunione fissata per il giorno 19.1.2017, questa Corte, all'esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il secondo motivo, con cui si denuncia l'errata applicazione dell'art. 55 delle NOIF, va accolto in quanto tale norma disciplina esclusivamente il caso di mancata disputa di una gara in conseguenza della violazione dell'obbligo delle squadre di presentarsi in campo nel termine di cui al precedente art. 54, comma 2.

Il punto 2 del richiamato art. 55 prevede che la sussistenza di una causa di forza maggiore, sempre e solo per la mancata disputa di una gara in conseguenza della non partecipazione di una o delle due squadre, compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare (*rectius*, Tribunale Federale) in seconda e ultima istanza.

Consegue che la Corte Sportiva territoriale ha fatto una non corretta applicazione al caso che occupa della citata norma, deputata in via esclusiva a disciplinare -come indicato nello stesso titolo- la *“mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore”*, il che esclude una sua applicazione in via analogica.

Il procedimento per revocazione è contemplato dall'art. 39 CGS, attivato da Parte ricorrente che, con il primo motivo, denuncia un errore decisivo.

Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte *“tale requisito ricorre allorché vi sia un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; nesso che deve risultare sulla base della sola sentenza nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuale regolarmente depositati (cfrCass. n.11657 del 2006; Cass. n.76 del 1999). Tale causalità va intesa in senso non già storico, ma logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice che ha emesso il provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità, appunto, logico-giuridica (Cass. n.6881 del 2014; Cass., n.3935 del 2009; Cass. n.6367 del 1996) (così testualmente, Cass. n. 24283 del 29.11.2016).*

Nel caso che occupa tale nesso emerge in tutta evidenza, apparendo non dubitabile che un più attento esame del *“fatto”* e delle prove versate agli atti avrebbe guidato la Corte Sportiva territoriale a decidere diversamente, appunto per necessità logico-giuridica.

Per questi motivi la C.F.A., preliminarmente dichiara ammissibile il ricorso ex art. 39, comma 4 C.G.S.; nel merito, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società ASD Bogliasco Calcio di Bogliasco (Genova) revoca la decisione della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria e dispone la disputa dell'incontro Bogliasco/Sampdoria – Giovanissimi Regionali Fascia B – demandando al Comitato Regionale Liguria per il seguito di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **IV COLLEGIO**

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Avv. Francesca Mite– Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **4. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO:**

- **DEL SIG. MARCELLO FOSCHI, DIRIGENTE DELLA A.S.D. VIRTUS CESENA 2010, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART 96 DELLE N.O.I.F.;**
- **DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CESENA 2010 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.;**
- **DELLA SOCIETÀ A.C. CESENA S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 5029/827 PF14-15/AA/MG DEL 20.11.2015**(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 06.12.2016)

**1.** Con ricorso in data 12 dicembre 2016, la Procura Federale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare (di seguito anche solo “TFN”) di cui al C.U. n. 37/TFN del 6 dicembre 2016, con la quale è stato respinto il deferimento 5029/827 pf14-15/AA/mg del 20.11.2015 proposto dalla stessa Procura Federale e sono stati prosciolti da ogni addebito i deferiti sig. Marcello Foschi, Società AC Cesena s.p.a. e Società ASD Virtus Cesena 2010.

**1.1.** In particolare, con l'atto di deferimento n. 5029/827 del 20.11.2015, i signori Luigi Piangerelli, responsabile del Settore giovanile dell'AC Cesena e Marcello Foschi, dirigente dell'ASD Virtus Cesena 2010, sono stati deferiti dalla Procura Federale per violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, in relazione all'art. 96 NOIF, per avere, in concorso tra loro, pianificato il trasferimento in prestito in favore della AC Cesena, militante nel campionato di Serie A nella stagione 2014-2015, del calciatore Marco Zaggia, il quale, solo qualche giorno prima, si era tesserato con la ASD Virtus Cesena, militante nel Campionato di II categoria, al fine di eludere la normativa federale e corrispondere alla società di provenienza, Atletico San Paolo Padova, il minor premio di preparazione pari ad € 1.086,00 corrisposto dall'ASD Virtus Cesena 2010, in luogo di quello spettante in caso di tesseramento diretto da parte dell'AC Cesena, pari ad €19.548,00. Con il citato atto, sono state altresì deferite, per le condotte come sopra ascritte ai rispettivi tesserati, anche le società ASD Virtus Cesena 2010 e l'AC Cesena ai sensi dell'art. 4, c. 2, CGS.

**1.2.** La Procura Federale lamenta che la decisione impugnata, nel motivare il proscioglimento degli odierni deferiti per mancanza di prova in ordine alla responsabilità loro contestata alla luce della decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in merito alla posizione del sig. Piangerelli, sia incorsa in un palese errore, dal momento che, con tale pronuncia, il Collegio di Garanzia non ha affatto trattato - né si è espresso su - il merito delle contestazioni disciplinari ascritte con il deferimento, ma si è limitato ad assumere una decisione di rito, dichiarando l'estinzione del procedimento disciplinare.

**1.3.** In riforma della decisione impugnata, la Procura Federale ha chiesto a questa Corte, in relazione alle violazioni contestate con l'atto di deferimento n. 5029/827 del 20.11.2015, di voler comminare al sig. Marcello Foschi, dirigente dell'ASD Virtus Cesena 2010, la sanzione dell'inibizione per mesi 5, nonché alla Società ASD Virtus Cesena 2010 l'ammenda di €500 ed alla Società AC Cesena, la cui posizione deve valutarsi in via incidentale, l'ammenda di €5.000,00,

come da sanzioni richieste in primo grado per i capi di incolpazione di cui al citato atto di deferimento o, in subordine, quelle ritenute di giustizia.

2. Con unico atto di Controdeduzioni in data 16 dicembre 2016, il sig. Marcello Foschi, l'AC Cesena s.p.a. e l'ASD Virtus Cesena 2010, si sono costituiti nel presente grado di giudizio, eccependo in primo luogo l'estinzione del procedimento disciplinare per superamento del termine di 90 giorni per la definizione del procedimento di primo grado ai sensi dell'art. 34 *bis* GGS, quindi, con riguardo alla posizione dell'AC Cesena s.p.a., il mancato accertamento della responsabilità del sig. Luigi Piangerelli, nei cui confronti il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, con decisione n. 58 del 21.11.2016, ha dichiarato l'estinzione del procedimento disciplinare, nonché, nel merito, adducendo l'assenza di prova della presunta violazione addebitata ai deferiti in ragione della inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione del termine di cui all'art. 32 *quinquies* CGS e, comunque, l'insussistenza di violazioni disciplinari per inesistenza di attività elusiva e di idoneità degli atti allo scopo, in ragione della insussistenza nella fattispecie dell'obbligo di pagamento del premio.

3. Alla riunione del 19 gennaio 2017 dinanzi a questa Corte, previa discussione, il ricorso della Procura Federale è stato trattenuto in decisione.

4. Va preliminarmente esaminata, trattandosi peraltro di questione dirimente e, comunque, rilevabile d'ufficio ai sensi del comma 4 dell'art. 34 *bis* CGS, l'eccezione sollevata dai deferiti di estinzione del procedimento disciplinare per violazione del termine di 90 giorni, previsto dall'art. 34 *bis*, comma 1, CGS, per la definizione del procedimento di primo grado.

4.1. L'eccezione è fondata, atteso che l'atto di deferimento della Procura Federale è datato 20.11.2015, mentre la decisione del giudizio di primo grado è stata assunta solo in data 6.12.2016, ossia ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 34 *bis*, comma 1, CGS, per la definizione del procedimento di primo grado. Quest'ultimo, peraltro, risulta sospeso dal TFN, su richiesta dei deferiti e dunque legittimamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 *bis*, comma 5, CGS, e 38, comma 5, lett. *d*), CGS CONI, solo a far data dall'ordinanza assunta all'esito della riunione del 28 luglio 2016, allorchè il citato termine di 90 giorni previsto dall'art. 34 *bis*, comma 1, CGS, per la definizione del procedimento di primo grado era, dunque, già spirato.

5. Alla declaratoria di estinzione del procedimento disciplinare consegue, ai sensi dell'art. 34 *bis*, comma 6, CGS, l'estinzione dell'azione e l'inefficacia di tutti gli atti del procedimento, inclusa la decisione impugnata.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento.

## V COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Dott. Raimondo Cerami – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. ACD RONDINELLE AVVERSO IL RICONOSCIMENTO AL DIRITTO “AL PREMIO DI PREPARAZIONE” NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LUPARENSE CALCIO PER IL CALC. MARCONATO ANDREA** –(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 3/TFN-SVE del 18.07.2016)

Con ricorso presentato il 03.02.2016 la società ACD Rondinelle ha inoltrato alla Commissione Premi della F.I.G.C. un ricorso riguardante il mancato pagamento da parte della società ASD Luparense Calcio A 5 del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF per il calciatore Marconato Andrea in relazione alla stagione sportiva 2014/2015.

La Commissione Premi ha deliberato in data 01.04.2016 l'inammissibilità del ricorso, in quanto dalla documentazione esaminata risultava che “*la Società richiedente non partecipa a campionati di calcio a cinque*”.

Avverso tale decisione la ACD Rondinelle ha presentato in data 15.04.2016 reclamo al Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche. Detto reclamo è stato, però, dichiarato

inammissibile con deliberazione pubblicata il 18.07.2016 in quanto “*manca agli atti la prova dell'invio del reclamo alla controparte (prova pur espressamente sollecitata dalla segreteria)*”.

Avverso tale decisione, ormai definitiva, la società ACD Rondinelle ha proposto istanza di revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S., sostenendo che l'organo giudicante aveva commesso un errore di fatto, in quanto dagli atti risultava che la società ASD Luparense Calcio A 5 “*non partecipa a competizioni di solo calcio a 5 ma anche di calcio a 11*” e che nella stagione sportiva 2015/2016 “*il calciatore Marconato Andrea ha preso parte al campionato Allievi Regionali a 11 girone D, a cui la Luparense era regolarmente iscritta*”.

Il ricorso va dichiarato inammissibile. Non sussiste, infatti, alcuna delle ipotesi di revocazione previste dall'art. 39 C.G.S., in particolare quella dell'errore di fatto da parte dell'organo giudicante di cui alla lettera e), comma 1, invocata dalla società ricorrente sulla base di alcuni documenti (come il calendario delle partite della stagione sportiva 2015/2016 del campionato Allievi Regionali del Veneto girone D) da cui emerge che la società ASD Luparense Calcio A 5 non si era limitata a partecipare ai campionati di calcio a 5, ma aveva preso parte anche a campionati di calcio a 11).

Infatti, l'inammissibilità dichiarata dal Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche si basa sul dato formale che la società ACD Rondinelle non aveva fornito la prova della spedizione del reclamo alla controparte, sebbene fosse stata a ciò espressamente sollecitata dalla segreteria del Tribunale. A tal proposito, la società ACD Rondinelle ha prodotto al Tribunale fotocopia del ricorso inoltrato il 3.2.2016 alla Commissione Premi e spedito anche alla ASD Luparense Calcio A 5, che l'aveva ricevuto in data 4.2.2016, ma non ha mai prodotto e depositato alcun documento attestante la spedizione e la ricezione da parte della controparte del reclamo inoltrato al Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società A.C.D. Rondinelle di Santa Giustina in Colle (Padova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza

---

**Publicato in Roma il 21 febbraio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio